



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 10 "DEI CECH ORIENTALE" - ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO IN COMUNE DI DAZIO

ORDINANZA N. 5

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- sulla strada provinciale in oggetto, nel tratto compreso tra il km 5+400 e il km 5+800, nel territorio del comune di Dazio, sono in corso i lavori di realizzazione delle opere di messa in sicurezza degli incroci di via S. Anna e di via Civetta con la strada provinciale, realizzazione collegamento pedonale in sicurezza con il centro abitato - Lotto 2 B (ex PNRR-M2C4I2.2) CUP: C71B19000230001;
- i lavori sono eseguiti per conto del Comune di Dazio, dalla ditta Edilizia Zugnoni S.r.L. (P. IVA 00472090141) con sede a Cosio Valtellino, in via Don Guanella n. 29;
- per i sopracitati lavori, con ordinanza n. 228 del 17 ottobre 2025 è stata disposta la circolazione a senso unico alternato, dalle ore 8.00 del giorno 21 ottobre 2025 alle ore 17.00 del giorno 21 dicembre 2025;

VISTA l'istanza pervenuta in data 8 gennaio 2026 ed acquisita al protocollo n. 276, con la quale la ditta Edilizia Zugnoni S.r.L. ha chiesto l'emissione di un'ulteriore ordinanza di limitazione del traffico a senso unico alternato, per poter proseguire i lavori citati in premessa;

RITENUTO indispensabile, per consentire la prosecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di limitazione del traffico a senso unico alternato, nell'area interessata;

SU PROPOSTA conforme del funzionario responsabile dell'istruttoria, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la circolazione a senso unico alternato sulla strada provinciale n. 10 "dei Cech orientale", dal km 5+400 al km 5+800, in comune di Dazio, **dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di ogni giornata lavorativa, dal giorno 13 gennaio fino a fine lavori, e comunque entro e non oltre il giorno 30 maggio 2026.**

Il sabato, la domenica e nei giorni festivi anche infrasettimanali, il traffico dovrà essere ripristinato a doppio senso di circolazione, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza.

Il senso unico alternato sarà attuato per brevi periodi non continuativi, in base alle esigenze di cantiere.

È consentito, alla società esecutrice dei lavori, sospendere per brevi periodi la circolazione, per l'effettuazione dello scarico del materiale di cantiere o per altre lavorazioni che non possono essere eseguite con la strada aperta al traffico.

Nell'area di cantiere il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

L'impresa esecutrice dovrà coordinarsi con l'impresa La Teleferica S.C., che sta eseguendo i lavori di taglio piante su proprietà privata sporgenti sulla sede stradale, per cui è stata disposta l'ordinanza n. 3/2026 di

limitazione del traffico a senso unico alternato dal km 5+600 al km 5+900, al fine di avere, sul tratto in parola, un unico impianto semaforico ed idonea delimitazione di entrambe le aree di cantiere.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al transito;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada (D. Lgs. n. 285/1992) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
- la limitazione del transito ad una corsia avverrà con impianto semaforico da regolare in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze di cantiere e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- disporre tutti i dispositivi di protezione necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne in caso di scarsa visibilità;
- collocare dispositivi con funzione di attenuatori d'urto in caso di ostacoli occupanti la carreggiata;
- provvedere all'immediata riapertura della corsia al termine del periodo di chiusura anzidetto, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della società esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

- Edilizia Zugnoni S.r.L. - cell. n. 329 2165592 (oppure n. 342 6373331)

- la sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della società esecutrice.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Il Comune di Dazio e la ditta Edilizia Zugnoni S.r.L. terranno la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse prevenire loro da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che il Comune di Dazio e la ditta Edilizia Zugnoni S.r.L. possano pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 12/01/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Bernardo Galli (tel. 0342 531302)